

Regolamento Albo Fornitori

Premessa

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi, dai fornitori o dagli esecutori di lavori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali e regionali.

Le norme del presente regolamento con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante disciplinano le procedure per l'affidamento a terzi di forniture e servizi e l'istituzione e la tenuta dell'albo delle ditte fornitrici.

Le ditte iscritte all'Albo fornitori secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento, sono classificate per categorie merceologiche individuate nell'apposito elenco.

L'Elenco garantisce la parità di trattamento dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e consiste in un registro generale denominato "Elenco degli Operatori Economici dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata" inteso come l'elenco dei soggetti ritenuti idonei, per specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni o servizi occorrenti al funzionamento dell'Ordine, in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m.

Art. 1 – Oggetto e istituzione - Organizzazione dell'Elenco

- 1) Viene istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (c.d. "albo fornitori") che verrà utilizzato dallo stesso Ordine, nelle procedure di scelta del contraente, nei casi e nelle condizioni previste dalla normativa vigente in materia;
- 2) Scopo dell'elenco è la definizione di un numero di operatori economici (fornitori, prestatori di servizi o esecutori di lavori) per i quali risultano preliminarmente dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 e comprovati i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, i requisiti di capacità economico-finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui agli artt 39, 41 e 42 del Codice, e per i lavori i requisiti di qualificazione di cui all'art. 40 del Codice;
- 3) Le norme per la tenuta e l'iscrizione nell'Elenco sono dettate dal presente documento che ne costituisce il Regolamento;
- 4) I fornitori iscritti secondo le modalità di seguito indicate, sono classificati per categorie merceologiche, secondo quanto specificato nell'allegato 3, costituente parti integrante e sostanziali e del presente documento. L'elenco delle categorie merceologiche non è tassativo; nel caso di richiesta di iscrizione all'albo di un fornitore non rientrante nella categorie menzionate, esso sarà inserito d'ufficio nella categoria "varie" secondo la tipologia di prestazione (beni/servizi/lavori);
- 5) L'elenco viene suddiviso in tre fasce di importo Fascia di importo 0 €- 999,00 €1.000,00 €- 39999,00 €40.000 €- 208.999,00 €(forniture e servizi) pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (lavori) pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro (lavori)
L'iscrizione degli operatori economici nelle varie fasce d'importo tiene conto della capacità tecnica ed economica autocertificata dal medesimo.

Art. 2- Soggetti Ammessi - Modalità di iscrizione

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'albo fornitori:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, i professionisti, le società commerciali, le società cooperative, le società tra professionisti, secondo le disposizioni del codice civile;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per essere inseriti nell'elenco, gli operatori economici interessati dovranno, presa visione del presente regolamento, compilare la Richiesta di iscrizione (in bollo) e la Dichiarazione sostitutiva utilizzando la modulistica (allegati 1 e 2 al presente Regolamento) disponibile sul sito internet dell'Ordine www.ordineavvocatitorreannunziata.it nella sezione "Bandi di gara e contratti" e spedirla a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ord.torreannunziata@cert.legalmail.it con il seguente oggetto "Richiesta di Iscrizione all' Elenco degli Operatori Economici dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata" Il Regolamento e la modulistica completa necessaria per la procedura di iscrizione all'Elenco sono disponibili sul sito internet dell'Ordine www.ordineaavvocati.torre@gmail.com nella sezione "Bandi di gara e contratti"

Art. 3–Cause di impedimento all'iscrizione all'elenco degli operatori economici

E' preclusa l'iscrizione all'Elenco alle imprese prive dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m..

L'Iscrizione all'Elenco è altresì preclusa agli operatori economici che non presentino anche uno solo dei documenti obbligatori richiesti nel Modulo di richiesta di Iscrizione all'Elenco e nella dichiarazione sostitutiva o che nell'esercizio della propria attività abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Ordine, ovvero qualora l'impresa abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l'Ordine o il Consiglio Nazionale Forense e fino al termine del procedimento stesso.

Art. 4 – Modalità di accertamento della idoneità

Le domande di iscrizione all'albo fornitori sono soggette alla valutazione da parte di una commissione appositamente nominata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

Il Consiglio dell'Ordine nel prendere atto del verbale formulato dalla commissione, approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l'iscrizione, delle ditte ritenute idonee, nell'Albo Fornitori.

L'Ordine si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati e di procedere alla formazione dell'albo anche in presenza di una sola istanza presentata o di una sola istanza risultata ammissibile.

L'iscrizione delle imprese nell'albo sarà effettuata per ciascuna delle categorie di cui all'Allegato 3, in base all'ordine cronologico di acquisizione delle domande di iscrizione al protocollo

dell'Ordine. Della avvenuta istituzione dell'albo fornitori sarà dato avviso mediante la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

In caso di esito negativo, l'Ordine provvederà a comunicare l'avvio del procedimento. L'operatore economico richiedente ha 10 gg. di tempo dalla pubblicazione dell'elenco per integrare l'eventuale informazione mancante o errata.

In caso contrario la Richiesta di Iscrizione risulterà respinta definitivamente

Art. 5 – Decorrenza dell'iscrizione all'elenco

L'iscrizione degli operatori economici all'Elenco decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine di cui al precedente art. 4

Art. 6 – Aggiornamento dell'Albo

L'albo viene aggiornato ogni 2 anni, a dicembre, sulla base di nuove istanze di iscrizione pervenute rispettivamente entro il mese novembre dell'anno di aggiornamento.

In sede di prima istituzione saranno valutate per il primo inserimento le domande pervenute via posta o pec entro 30 gg successivi la data di pubblicazione dell'avviso.

Art. 7 – Obblighi di informazione

Gli operatori economici iscritti all'Elenco hanno l'obbligo di comunicare all'Ordine ogni variazione delle informazioni fornite. Tale comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 30 gg. dal verificarsi della predetta variazione, pena l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 – Cancellazione e sospensione dall'elenco degli operatori economici

L'Ordine si riserva di escludere/cancellare dagli elenchi gli operatori che secondo motivata valutazione della stessa: 1) hanno commesso grave negligenza; 2) siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate; 3) hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale 4) si sono rese responsabili di false dichiarazioni; 5) si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento; 6) abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore; 7) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione; 8) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione; 9) non presentino un'offerta a seguito di tre inviti nel biennio.

Saranno, inoltre, sospesi gli operatori che non comunichino tempestivamente all'Ordine le variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione all'elenco o si siano resi responsabili di ritardi e/o lievi inadempienze.

La sospensione andrà da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 120 (centoventi) giorni e sarà determinata a discrezione del responsabile del procedimento in base alla gravità della mancanza.

L'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo per uno dei suddetti motivi sarà comunicato con raccomandata A/R o PEC con assegnazione del termine di quindici giorni per le deduzioni. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, l'Ordine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da comunicare entro cinque giorni dalla sua adozione. Una nuova iscrizione non

può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione. Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del regolamento, nonché alle procedure di istituzione ed utilizzazione dell'albo dei fornitori di beni e prestatori di servizi, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il foro di Torre Annunziata.

Art. 9 - Controlli per l'accertamento delle veridicità delle dichiarazioni rese

L'Ordine si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. L'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e il loro permanere potranno essere verificati dalla Commissione all'uopo nominata, oltre che nei confronti dell'aggiudicatario al termine delle singole gare, in qualunque momento ove ritenuto necessario anche mediante accertamenti a campione secondo le disposizioni in materia.

Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione alla categoria e/o necessari per la partecipazione alla singola gara si procederà alla cancellazione del soggetto dall'elenco e/o alla esclusione dello stesso dalla gara.

Art. 10 - Selezione degli operatori economici da invitare

Con riferimento a ciascuna delle categorie di lavori, servizi e forniture di cui all'allegato 3 del presente Regolamento, l'Ordine, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, potrà individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara selezionandoli dall'Elenco, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e delle Linee guida ANAC.

L'Ordine non ha l'obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all'Elenco, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito.

Resta salva la facoltà dell'Ordine di invitare alle procedure di gara anche operatori economici non iscritti all'Elenco

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la apposita Commissione istituita dall'Ordine

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I dati che entrano in possesso dell'Ordine nel corso dell'esecuzione del presente Regolamento sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 - Pubblicazione

Il presente avviso-regolamento e gli allegati sono pubblicati sul sito internet dell'Ente www.ordineavvocatitorreannunziata.it nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti".

Art.14 Disposizioni finali

Per tutte le materie non espressamente disciplinate nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente. Allegati: 1. Modello di Richiesta di iscrizione all'Elenco degli operatori Economici 2. Modello di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 3. Elenco categorie merceologiche